

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrica Bertolotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

BANCA ALFA s.p.a.

-attore-

CONTRO

SOCIETÀ s.r.l.

-convenuta-

SOCIETÀ s.p.a. IN LIQUIDAZIONE

-convenuta contumace-

SOCIETÀ s.p.a. IN ESERCIZIO PROVVISORIO

-convenuta contumace-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice BANCA ALFA

“Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, previa occorrendo ammissione della prova per interrogatorio formale dei co-Curatori del Fallimento SOCIETÀ s.p.a. IN LIQUIDAZIONE sui capitoli di prova ammessi per testi e CTU contabile di cui alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.:

-. accertare e dichiarare l'errore in cui la terza pignorata BANCA ALFA è incorsa nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella procedura n. 1414/2013 promossa dalla SOCIETÀ s.r.l.

-. nei confronti della SOCIETÀ s.p.a. IN LIQUIDAZIONE, sia con riferimento all'ammontare della somma effettivamente disponibile, sia con riferimento alla omessa indicazione di altri precedenti pignoramenti notificati nei confronti dello stesso debitore;

-. preso atto della volontà della terza pignorata BANCA ALFA s.p.a. di revocare/integrare/modificare/correggere/invalidare tale propria dichiarazione viziata da tali errori ed omissioni;

-. tenuto conto anche dell'esistenza di altre procedure esecutive mobiliari presso terzi e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice principale;

- annullare/dichiarare inefficace l'ordinanza di assegnazione del 10 dicembre 2013 resa nel procedimento R.Es. *omissis*
- accertare comunque che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'importo depositato sul conto corrente n. *omissis* intestato alla debitrice era pari a non più di Euro 88.895,44 e quello vincolabile ad ordine di Giustizia era pari a non più di Euro 2.709,54;
- adottare tutti i conseguenti provvedimenti, meglio ritenuti.

Con condanna delle parti eventualmente resistenti al pagamento delle spese di giudizio”

PER PARTE CONVENUTA SOCIETÀ S.R.L.

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

-. Accertare e dichiarare l’inammissibilità/infondatezza in fatto ed in diritto della domanda della BANCA ALFA s.p.a. volta ad ottenere la revoca della propria dichiarazione di terzo resa in data 25/09/2013 e per l’effetto rigettare l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa da BANCA ALFA s.p.a. e confermare integralmente il provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Alessandria in data 10/12/2013;

*-. In via subordinata, nel caso di accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare il diritto della SOCIETÀ s.r.l. ad ottenere il risarcimento del danno subito quantificabile in un importo non inferiore ad € 404.621,64 ovvero nella maggior somma che si accerterà in corso di causa e ritenuta di giustizia e, per l’effetto, condannare la BANCA ALFA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito da SOCIETÀ s.r.l., da liquidarsi in misura non inferiore a € 404.621,64 ovvero nella diversa maggior somma che verrà determinata dal Giudice in corso di causa, oltre al pagamento delle spese di lite riconosciute in favore di SOCIETÀ s.r.l. in relazione alla procedura di espropriazione R.Es. n. *omissis* con provvedimento del 10.12.2013 ed al pagamento dell’imposta per la registrazione del provvedimento di assegnazione somme 10/12/2013.*

In ogni caso con vittoria integrale di spese ed onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali. Salvis iuribus”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- . ESPOSIZIONE DELLE DOMANDE, ECCEZIONI E DEDUZIONI DIFENSIVE DELLE PARTI

Con atto notificato in data 7.8.13, la SOCIETÀ s.r.l. ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute da BANCA ALFA s.p.a. a SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE s.p.a. sino all’ammontare di € 1.278.601,00.

L’odierna attrice, con raccomandata datata 29.5.13, ha reso positiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c., riferendo che presso BANCA ALFA s.p.a. *“è stata bloccata la somma di € 1.278.601,00 che – in dipendenza del pignoramento in argomento – viene tenuta bloccata a disposizione di Giustizia”*.

All’udienza del 10.12.13, svoltasi in assenza di BANCA ALFA s.p.a., l’altro terzo pignorato BANCA GAMMA ha reso dichiarazione positiva per € 404.621,64, precisando trattasi di somme dichiarate impignorabili ex art. 159 co. 2 T.U. 267/00 con delibera della Giunta Comunale datata 8.8.13.

Il G.E. ha assegnato la somma di € 895.607,65, ordinando a BANCA ALFA s.p.a. di corrisponderla a SOCIETÀ s.r.l. e ha liberato le somme vincolate presso BANCA GAMMA.

In data 18.12.13 SOCIETÀ s.r.l. ha notificato a BANCA ALFA s.p.a. copia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, oltre a nota riepilogativa finale del credito per un totale di € 895.607,65.

Con ricorso depositato in data 27.12.13 BANCA ALFA s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 10.12.13, chiedendone la sospensiva.

Con decreto datato 09.1.14 il G.E. ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 27.2.14.

Con successivo atto, BANCA ALFA s.p.a. ha chiesto al G.E. di pronunciarsi in ordine alla richiesta sospensione, allegando di aver ricevuto comunicazione del curatore del fallimento SOCIETÀ s.p.a. IN ESERCIZIO PROVVISORIO di non eseguire pagamenti a favore del creditore precedente.

Il G.E. con decreto del 20.2.14 non ha sospeso, stante l'imminenza dell'udienza.

All'esito dell'udienza del 27.2.14 il G.E. ha fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito e rigettato l'istanza di sospensione, per mancata allegazione della prova dell'errore di fatto in cui l'odierna attrice assumeva di essere incorsa.

BANCA ALFA s.p.a. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto.

Il Collegio ha rigettato il reclamo con ordinanza datata 16.7.14, rilevando che la banca non aveva dimostrato l'errore in cui era incorsa, anche in ragione del lungo lasso temporale intercorso tra la dichiarazione resa e la presentazione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Con atto di citazione datato 19.5.14 BANCA ALFA s.p.a. ha instaurato il presente giudizio di merito, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'errore in cui è incorsa nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sia con riferimento all'ammontare della somma disponibile, sia con riferimento all'omessa indicazione di altri precedenti pignoramenti (un pignoramento notificato il 27.6.13 dal sig. *omissis* fino alla concorrenza di € 52.916,53 a seguito del quale è stata emessa il 29.7.13 ordinanza di assegnazione del 29.7.13 per € 38.699,02; un pignoramento notificato in data 6.8.13 dalla SOCIETÀ BETA s.r.l. fino alla concorrenza di € 47.486,88) e dichiararsi inefficace l'ordinanza di assegnazione, anche alla luce dell'intervenuto fallimento della debitrice esecutata SOCIETÀ s.p.a. IN ESERCIZIO PROVVISORIO è rimasta contumace.

SOCIETÀ s.r.l. si è costituita, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni avversarie, e chiedendo rigettarsi le domande di BANCA ALFA s.p.a. e proponendo in via subordinata domanda riconvenzionale, attesa la rinuncia all'assegnazione dell'importo di € 404.621,64 pignorato presso BANCA GAMMA in conseguenza dell'affidamento posto sulla correttezza della dichiarazione positiva di credito dell'attrice.

Nel corso del giudizio sono stati escussi alcuni testimoni.

All'udienza del 9.11.16 le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe e chiesto la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; la causa è stata trattenuta in decisione

- SULL'ESPERIBILITÀ DEL RIMEDIO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, SULLA PROVA DELL'ERRORE E SULLA RILEVANZA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE SOCIETÀ S.P.A. IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Sostiene parte convenuta che il terzo pignorato che intende correggere o integrare la propria dichiarazione deve provvedervi entro il termine ultimo dell'udienza ex art. 547 c.p.c. all'esito della quale il fascicolo dell'esecuzione forzata viene chiuso con l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

L'affermazione non pare condivisibile, in quanto si pone in palese contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, che individua nell'opposizione agli atti esecutivi lo strumento processuale utilizzabile dal terzo pignorato incorso in errore di fatto sul contenuto della dichiarazione.

La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che *“la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza e fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima”* (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016).

Ha peraltro, statuito che *“in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012).

Ha inoltre ammesso lo strumento di impugnazione di cui trattasi per un caso – sostanzialmente analogo a quello oggi in esame - in cui il terzo pignorato aveva ommesso di dichiarare l'esistenza di altri pignoramenti per errore di fatto e aveva agito con opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere la rimozione dell'ordinanza di assegnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007).

In applicazione dei suddetti principi di diritto, appare evidente che l'odierna attrice, presentando opposizione agli atti esecutivi entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. dalla conoscenza legale dell'ordinanza di assegnazione (notificatale in data 18.12.13), è sicuramente in termini per far valere l'errore in cui sostiene essere incorsa.

Parte attrice assume, infatti, di aver reso la positiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. viziata da un errore di fatto quanto all'ammontare delle somme di cui era debitrice e da omissione quanto alla mancata segnalazione della sussistenza di precedenti pignoramenti.

Sostiene di aver provato documentalmente l'errore, avendo prodotto la lista dei rapporti intestati a SOCIETÀ s.p.a. IN LIQUIDAZIONE e costituiti dall'unico rapporto attivo di cui al c/c n. *omissis*, l'estratto autentico delle scritture contabili riportante i movimenti del suddetto conto, nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e tutti gli estratti conto, da cui risulta all'atto della notifica del pignoramento un saldo creditore di € 88.895,44.

Evidenzia che i testimoni sentiti nel corso del presente giudizio hanno confermato che il solo rapporto attivo in essere con SOCIETÀ s.p.a. IN LIQUIDAZIONE al momento del pignoramento era quello di cui al c/c *omissis* (testi *omissis*), che il saldo attivo era di soli € 80-88.000 circa (ancora testi *omissis*) e che l'indicazione dell'importo disponibile nella stesso ammontare indicato nell'atto di pignoramento presso terzi come da vincolarsi ad ordine di giustizia è stato determinato da un errore materiale di digitazione (testi *omissis*), mentre risultava disponibile la somma di circa € 2.700,00.

Sostiene, inoltre di aver provato documentalmente l'esistenza di due pignoramenti precedenti ed in particolare il pignoramento notificato il 27.6.13 su istanza del sig. omissis fino alla concorrenza di € 52.916,53 e il pignoramento notificato il 3-6.8.13 su istanza di SOCIETÀ BETA s.r.l fino alla concorrenza di € 47.486,88.

Tale dato è stato confermato dalle deposizioni dei testimoni (testi *omissis*).

Parte convenuta afferma, per contro, che per ottenere la revoca della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è necessaria la prova dell'elemento oggettivo dell'errore e dell'elemento soggettivo, ovvero la dimostrazione dello stato di violenza o di errore in cui il terzo si trovava nel momento in cui ha reso la dichiarazione. Cita sul punto la giurisprudenza in tema di revoca della confessione e afferma che la banca attrice non si è neppure peritata di allegare prova dell'esistenza di tale elemento soggettivo. Sostiene, inoltre, che la revoca parziale della dichiarazione di terzo non è ammissibile, non potendo la confessione essere revocata ma solo invalidata.

Afferma, inoltre, che le deposizioni rese dai testi *omissis* sono irrilevanti e che la deposizione del teste *omissis* inattendibile, al pari di quella del teste *omissis* (il funzionario che ha materialmente sottoscritto al dichiarazione di cui trattasi), in relazione al quale reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare.

Sostiene, infine, che i documenti prodotti (estratti conto, liste dei movimenti, estratto autentico delle scritture contabili e copia degli atti di pignoramento di terzi) non possono avere alcuna efficacia probatoria, provenendo dalla parte che intende avvalersene.

Ritiene questo Giudice che parte attrice abbia provato l'errore di fatto e le omissioni presenti nella dichiarazione di terzo datata 25.9.13.

Se parte convenuta ritiene pacifica la natura giuridica di atto confessorio della dichiarazione del terzo pignorato, si impone rilevare che esistono, invece, diverse tesi interpretative (confessione, riconoscimento di debito, dichiarazione di scienza, atto del processo esecutivo non riconducibile alle figure giuridiche del processo di cognizione) sul punto, ma nessuna pone in discussione la rilevanza dell'eventuale errore di fatto che la infici.

Nel caso in esame, dalla lettura della dichiarazione datata 25.9.13 emerge evidente che SOCIETÀ s.r.l ha chiesto il pignoramento per € 1.278.601,00 e che BANCA ALFA s.p.a ha reso una dichiarazione positiva per identico importo di € 1.278.601,00: l'esatta corrispondenza delle cifre costituisce un pesante indizio di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione.

E che si tratti di un errore materiale emerge chiaramente dalle deposizioni dei testimoni, che risultano tutti certamente capaci di testimoniare e attendibili (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013, in cui si statuisce che: *"l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile"*).

Peraltro, i documenti prodotti e non contestati da parte convenuta confermano vuoi che il saldo attivo del conto di SOCIETÀ s.p.a al momento del pignoramento non corrispondeva affatto alla cifra di 1.278.601,00 indicata nella dichiarazione positiva di terzo, vuoi che esistevano altri due pignoramenti precedenti a favore di altri due soggetti.

Ma vi è di più.

Non è contestato tra le parti che l'ordinanza di assegnazione emessa in data 10.12.13 dal G.E. sia stata notificata all'odierna attrice in data 18.12.13 e che in data 19.12.13 la debitrice SOCIETÀ s.p.a. è stata dichiarata fallita.

Sostiene parte convenuta che l'intervenuto fallimento di SOCIETÀ s.p.a. è del tutto ininfluenza rispetto ai rapporti tra SOCIETÀ s.r.l. e BANCA BETA s.p.a., posto che il procedimento di assegnazione delle somme era intervenuto quando la società debitrice era ancora *in bonis* e sarebbe quindi ipotizzabile unicamente un'azione revocatoria, sebbene infondata.

Una simile argomentazione non è condivisibile e si pone in netto contrasto con il disposto dell'art. 44 L.F.

Decidendo un caso del tutto analogo a quello oggi in esame, la S.C. ha chiarito che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta salvo esazione, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia”* (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25421 del 17/12/2015).

E ciò in quanto, come è noto, l'ordinanza di assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente emessa dal giudice dell'esecuzione *“implica che la proprietà di detta somma sia attribuita al debitore fino a quando non se ne realizzi, in concreto, il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (cd. traditio in manum), con la conseguenza che l'eventuale sentenza di fallimento pronunciata prima del materiale pagamento della somma assegnata preclude al creditore la facoltà di pretendere la consegna onde soddisfare il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, e con la conseguenza, ancora, che l'atto materiale di consegna de quo è viziato da inefficacia ex art.44 della legge fallimentare, senza che sia, all'uopo, necessario l'esperimento dell'azione revocatoria”* (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 6737 del 30/03/2005; conf., tra le molte, Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 14/03/2011).

In altre parole: il denaro oggetto dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 10.12.13 era ancora certamente di proprietà di SOCIETÀ s.p.a. quando è stata dichiarata fallita il 19.12.13.

Se si pone mente al fatto che dopo l'apertura della procedura concorsuale il debitore perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e di effettuare qualsiasi pagamento, lungi dall'essere ininfluenza, l'intervenuto fallimento di SOCIETÀ s.p.a. anteriore al versamento delle somme pignorate da parte del terzo rende inefficace qualsiasi pagamento eseguito in attuazione di ordinanze di assegnazione anteriormente emesse, dovendo il terzo pagare quanto dovuto unicamente al curatore fallimentare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 14/03/2011).

Ne consegue incontrovertibilmente che l'eventuale pagamento che BANCA ALFA s.p.a. avesse eseguito dopo il fallimento sarebbe stato inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. e non revocabile ex art. 67 L.F. come ipotizzato da parte convenuta. Non è un caso, infatti, che SOCIETÀ s.r.l. abbia insinuato il proprio credito al passivo del fallimento SOCIETÀ s.p.a. e che allo stesso abbia richiesto il pagamento del proprio credito, non avendo ricevuto soddisfacimento nella procedura esecutiva individuale intrapresa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011).

Sulla base di quanto sopra, risulta accertato l'errore di fatto in cui BANCA ALFA s.p.a. è incorsa nella dichiarazione di terzo resa in data 25.9.13 e deve, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza di l'ordinanza di assegnazione resa in data 10 dicembre 2013 nel procedimento R.Es. *omissis*.

- SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI SOCIETÀ S.R.L.

Parte convenuta chiede la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionatele dall'aver confidato nella correttezza della dichiarazione di terzo dalla stessa resa e dall'aver rinunciato a chiedere l'assegnazione del diverso e ulteriore importo di € 404.000,00 depositato presso BANCA GAMMA.

Si impone preliminarmente rilevare che nessuna rinuncia da parte del creditore procedente SOCIETÀ s.r.l. emerge dal verbale dell'udienza del 10.12.13.

Dalla lettura della dichiarazione positiva di credito di BANCA GAMMA risulta, invece, che l'istituto di credito aveva precisato *“la Cassa, per quanto occorrer possa, fa presente che in data 08/08/2013 con deliberazione verbale n.omissis la Giunta Comunale ha dichiarato impignorabili i conti correnti dell'esecutata, in quanto destinati alle finalità di cui all'art. 159 co. 2 T.U. 267/2000 motivo per cui si rimette alla decisione del Giudice dell'Esecuzione sull'assoggettabilità delle predette somme al pignoramento”*.

La norma citata dall'istituto di credito prescrive la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice, delle somme di competenza degli enti locali destinati, tra l'altro, all'espletamento di servizi locali indispensabili. Come correttamente evidenziato da parte attrice, poiché SOCIETÀ s.p.a. era incaricati del servizio pubblico di trasporto e smaltimento rifiuti, le somme depositate presso BANCA GAMMA erano assoggettate a vincolo di indisponibilità e il G.E. non avrebbe potuto assegnarle.

D'altronde, la già osservata inefficacia di qualsivoglia pagamento eseguito dopo il fallimento di SOCIETÀ s.p.a. rende evidente l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata, atteso che il comportamento tenuto da BANCA ALFA s.p.a. allorché ha reso l'erronea dichiarazione positiva non ha arrecato alcun comprovato danno alla creditrice SOCIETÀ s.r.l., che dovrà essere soddisfatta nell'ambito della procedura fallimentare, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

- SULLE SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, determinata in relazione ai valori medi di liquidazione previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento della lite.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., come richiesto da parte attrice in comparsa conclusionale (ma non in sede di precisazione delle conclusioni, come richiesto da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15964 del 07/07/2009).

E' noto, invero, che *“la condanna di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente”* (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3003 del 11.2.2014) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27534 del 30.12.2014; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24546 del 18.11.2014), non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultano infondate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., accerta e dichiara che BANCA ALFA s.p.a. è incorsa in errore nel rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e per l'effetto annulla l'ordinanza di assegnazione resa in data 10 dicembre 2013 nel procedimento R.Es. *omissis*;

- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;

-. condanna parte convenuta a rifondere parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 27.804,00 per compenso, oltre il 15% di spese generali. i.v.a., c.p.a. come per legge.

Alessandria, 1 marzo 2017

**Il Giudice
dott. Enrica Bertolotto**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS